

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3481

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA

Presentato il 9 dicembre 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità, diversamente inevitabile con obiettivo e gravissimo pregiudizio per il tessuto socio-economico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale e, dall'altro, di semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione.

Con il comma 1 dell'articolo 1 si modifica l'articolo 4, comma 4-*quater*, del

decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, al fine di migliorare gli aspetti del procedimento — ivi disciplinati — relativo al trasferimento dei complessi aziendali delle imprese in amministrazione straordinaria. In particolare, il comma 1 modifica il citato comma 4-*quater* attraverso: 1) l'integrazione dei criteri di valutazione per la selezione dell'acquirente prevedendo che la « rapidità ed efficienza dell'intervento » siano valutate anche con riferimento ai profili di tutela ambientale; 2) la previsione che la valutazione dei beni oggetto della cessione

possa essere effettuata oltre che da una primaria istituzione finanziaria anche da una primaria istituzione di consulenza aziendale, da selezionare sulla base di una procedura comparativa, al fine di evitare l'eccessiva restrizione dei soggetti legittimati, atteso che le istituzioni finanziarie sono in larga parte da escludere in quanto coinvolte in rapporti e relazioni di natura istituzionale con il Gruppo ILVA; 3) l'adeguamento sul piano tecnico della disposizione che regola i contenuti inderogabili delle offerte d'acquisto.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si imprime un'accelerazione alle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali e contemporaneamente si sostiene finanziariamente la prosecuzione delle attività produttive per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure previste dalla legge. Si prevede il completamento delle procedure di trasferimento a terzi dei complessi aziendali riconducibili alle imprese del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria entro il 30 giugno 2016 prescrivendo che il trasferimento assicuri la discontinuità, anche economica, della gestione da parte dell'aggiudicatario (o degli aggiudicatari, nel caso di dismissione non unitaria del complesso aziendale). La norma si è resa necessaria al fine di sancire l'inderogabilità della tempestiva ricollocazione sul mercato dei complessi aziendali del gruppo ILVA ai fini della definizione di una prospettiva di stabilità industriale, finanziaria e gestionale.

Solo a tale scopo, ossia di consentire, come già detto, il processo di cessione e di conseguire la discontinuità aziendale, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da temperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di cessione, al comma 3 è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria un'erogazione di 300 milioni di euro, indispensabili per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, disciplinando anche le modalità di restituzione.

L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al comma 4 sono individuate le coperture finanziarie.

Il comma 5 prevede che, ove necessario, su richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Il comma 6 autorizza l'organo commissariale a eseguire il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria anche in deroga alla previsione dell'articolo 111-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), esonerando i commissari da eventuali responsabilità connesse ai predetti pagamenti. La previsione si rende indispensabile al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 ed è in linea con i principi che presidiano l'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA poiché assicura il contenimento delle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione.

Con il comma 7 si armonizzano ai tempi e alle procedure dell'amministrazione straordinaria, i termini dettati dalle previsioni normative specificamente riferite al gruppo ILVA, che si sono succedute nel tempo, con riguardo all'attuazione del piano di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e all'autorizzazione all'esercizio d'impresa in costanza di sequestro. A riprova che l'allungamento dei tempi si rende necessario per la già ricordata finalità di omogeneizzazione degli stessi rispetto a quelli di legittimazione all'esercizio dell'impianto, ma senza attenuare la soglia di salvaguardia ambientale, sono espressamente richiamati i limiti delle emissioni previsti dalla normativa europea (*Best Available Techniques* - BAT) in quanto inderogabili.

In proposito giova rammentare che il decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, aveva stabilito che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potesse autorizzare, in sede di rie-

same dell'AIA, la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento di interesse strategico nazionale per un periodo di tempo determinato, non superiore a trentasei mesi, a condizione che venissero adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame, e la disposizione in parola trovava applicazione anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria avesse adottato provvedimenti di sequestro dei beni dell'impresa titolare dello stabilimento.

La *ratio* della citata disciplina risiedeva, come anche chiarito dalla Corte costituzionale, nella necessità di operare il bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti e, in particolare, tra la necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, correlata alla qualifica di interesse strategico nazionale dell'impresa i cui beni sono stati attinti dal sequestro, e l'esigenza di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute.

In tale contesto si inserisce il limite temporale entro il quale è consentito l'esercizio dell'impresa, che — come chiarito dalla Consulta nella sentenza n. 85 del 2013 — corrisponde al tempo che il legislatore ha ritenuto « necessario e sufficiente a rimuovere, anche con investimenti straordinari da parte dell'impresa interessata, le cause dell'inquinamento ambientale e dei pericoli conseguenti per la salute delle popolazioni ».

In particolare, il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 207 del 2012, nell'applicare la disciplina generale, ha espressamente previsto che la società ILVA spa di Taranto è autorizzata a esercitare l'attività di impresa nello stabilimento sottoposto a sequestro per trentasei mesi dal 4 dicembre 2012.

La normativa successivamente adottata ha mutato, nella sostanza, questa previsione temporale, pur non intervenendo su essa in maniera esplicita.

La società ILVA spa di Taranto, infatti, è stata sottoposta a commissariamento governativo ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013; in particolare,

il comma 5 dell'articolo 1 ha previsto che il commissario predisponesse un piano di misure e di attività ambientali e sanitarie, proseguendo l'attività produttiva in funzione della conservazione dell'attività aziendale e della destinazione prioritaria delle risorse alla copertura dei costi necessari agli interventi del piano.

Lo stesso articolo 1, al comma 7, ha disposto, inoltre, che « L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 2 del medesimo decreto, infine, rubricato « Commissariamento della s.p.a. ILVA » ha stabilito che, in ogni caso, il termine di realizzazione del piano non potesse superare il 4 agosto 2016.

Dall'analisi del quadro normativo delineato, si evince che la sua evoluzione ha inciso, nei fatti, sul termine stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 determinando un disallineamento fra autorizzazione all'esercizio dell'impianto industriale sequestrato e tempi di adeguamento alle rinnovate prescrizioni dell'AIA contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, così rendendo necessario un ulteriore slittamento della durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, benché ancora sequestrato.

Il presente decreto-legge dispone, pertanto, che la durata dell'autorizzazione di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 coincida con il termine per la realizzazione del piano previsto dal menzionato decreto-legge n. 61 del 2013 e che entrambi i termini scadano il 31 dicembre 2016.

Il comma 8 prevede una procedura semplificata per la revisione del Piano delle misure di attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzatorio quando ciò si renda necessario in

relazione al piano industriale presentato dal soggetto aggiudicatario. La modifica è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Essa tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. Per la semplificazione dell'istruttoria e per l'attuazione delle modifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 1, rispettivamente commi 5 e 9, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, ove compatibili: il comma 5 prevede la procedura di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il menzionato de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, mediante l'istruttoria svolta da un apposito comitato di esperti di nomina governativa e il comma 9 prevede una procedura semplificata mediante la convocazione di una conferenza di servizi, entro termini abbreviati, per l'acquisizione dei nulla osta, delle intese, dei pareri e di quanto necessario per l'effettiva cantierizzazione delle opere previste dal piano industriale e finanziario.

Per la procedura delineata è richiamato esplicitamente il rispetto della normativa europea anche in termini generali e quale formula di chiusura, peraltro anticipata per la parte ambientale dal riferimento già citato ai limiti di emissione (BAT).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede l'erogazione di un importo pari a 300 milioni di euro nell'anno 2015 allo scopo di quanto previsto dallo stesso comma 3.

I rimborsi per capitale e interessi derivanti dall'erogazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

All'onere derivante dall'importo dell'erogazione si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non saranno utilizzate per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale di cui al medesimo articolo.

La copertura è idonea in quanto, con riferimento sia al bilancio dello Stato che alle previsioni di finanza pubblica, era scontata l'erogazione di un tale importo per le predette operazioni di ristrutturazione del debito.

Oltre all'onere derivante dall'erogazione del mutuo, si determinano ulteriori effetti finanziari per gli anni 2017 e successivi in quanto i mutui concessi alle regioni per la ristrutturazione del debito avrebbero avuto un profilo di rimborso trentennale, mentre il finanziamento ponte sarà restituito al completamento delle procedure di cessione. Tale onere è pari, in termini di saldo netto da finanziare, all'intera rata del mutuo concesso alle regioni e, sui restanti saldi, alla sola quota interessi ed è parzialmente compensato dall'effetto, in termini di minori interessi passivi sul debito pubblico, derivante dal versamento al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato della quota capitale rimborsata nell'anno, versamento non previsto per i mutui alle regioni.

A tale onere, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, a 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,71 milioni di euro a decorrere dal 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015

**Disposizioni urgenti per la cessione a terzi
dei complessi aziendali del Gruppo ILVA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Ritenuto altresì necessario armonizzare la tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie).

1. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « rapidità ed efficienza dell'intervento » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento ai profili di tutela ambientale »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « primaria istituzione finanziaria » sono aggiunte le seguenti: « o di consulenza aziendale »;

la parola: « individuata » è sostituita dalle seguenti: « individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti, »;

c) al terzo periodo, le parole: « Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di » sono sostituite dalle seguenti: « Le offerte sono corredate da ».

2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un

importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: « Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 31 dicembre 2016. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato. ».

8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. La relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili.

9. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: « , e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni » sono soppresse.

10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo
economico*

GALLETTI, *Ministro dell'am-
biente e della tutela del
territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0037220